



COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di FORLÌ-CESENA

Ordinanza n.12/2020
Prot.n. 2457

Li 19/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 (CORONAVIRUS). ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 marzo 2020” recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza n.646 del 8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visti, inoltre:

- il DPCM del 9 marzo 2020 di estensione all'intero territorio nazionale delle misure già previste dall'articolo 1 del DPCM del 8 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n.32 del 10 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020 con quale vengono ridefinite le Misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n.35 del 14 marzo 2020;
- il Decreto n.41 del 18/03/2020 del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna concernente il contrasto alle forme di assembramento di persone;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 10 del 11/03/2020 di costituzione del C.O.C.

Considerato che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente restrittive a tutela della salute pubblica, onde evitare qualsiasi assembramento di persone;

Dato atto che la Regione Emilia Romagna con le citate ordinanze nn.32 e 35 ha disposto la sospensione dei mercati ordinari e straordinari con esclusione dei posteggi a merceologia alimentare e con l'ordinanza n.41 del 18/03/2020 ha disposto la chiusura di parchi e giardini pubblici;

Dato atto che per le modalità di svolgimento del mercato, che si tiene su area pubblica, con libero accesso, senza delimitazioni, risulta difficile per gli esercenti garantire le misure di ingresso contingentato ed il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone, per il contenimento del rischio sanitario;

Ritenuto necessario, in linea con le disposizioni regionali, adottare gli ulteriori seguenti provvedimenti:

- la sospensione dei mercati e di tutte le attività di commercio o offerta al pubblico anche di prodotti, merci o generi di tipo alimentare, svolte in modo itinerante o su posteggio, esercitate da commercianti itineranti e da produttori agricoli sia in area pubblica che in aree private di uso pubblico, a far data dal 20/03/2020 fino al 3 aprile 2020;
- la chiusura al pubblico del cimitero comunale e del cimitero della Misericordia, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto ai familiari più stretti.

Visti:

- il D.L. n.112 del 31 marzo 1998, art.108;
- il D.lgs.2 gennaio 2018 n.224, art.12
- il D.Lgs.267/2000, art.54;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

- la sospensione dei mercati e di tutte le attività di commercio o offerta al pubblico anche di prodotti, merci o generi di tipo alimentare, svolte in modo itinerante o su posteggio, esercitate da commercianti itineranti e da produttori agricoli sia in area pubblica che in aree private di uso pubblico, a far data dal 20/03/2020 fino al 3 aprile 2020;
- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto ai familiari più stretti;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art.650 C.P.

ORDINA

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Modigliana e trasmessa a:

- Prefettura di Forlì – Cesena,
- Comando Carabinieri di Modigliana,
- Corpo Unico P.M. dell'Unione di Comuni.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Bologna.

Il Sindaco
(Giancarlo Dardi)
documento firmato digitalmente